



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | PASCULLI | VINCENZO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MARINELLI | STEFANO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MASSARI | FILIPPO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

CASO
SENTENZA

- sull'appello n. 846/14 depositato il 01/04/2014

- avverso la sentenza n. 170/4/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PARMA contro: A.A.MONOPOLI STATO U.R.EMILIA ROMAGNA-S.D.PARMA

proposto dai ricorrenti:
CANOVA GIORGIO
VIA F. PETRARCA, 15 42045 LUZZARA RE

difeso da:
CASTAGNOLI AVV. EVA
VIA GRANDI, 5 42045 LUZZARA RE

difeso da:
MONTICELLI AVV. LUCA
PRESSO STUDIO LEGALE AVV. E.CASTAGNOLI
VIA GRANDI, 5 42045 LUZZARA RE

CIRCOLO CITTADINO GUASTALLESE
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE GIORGI ALBERTO
VIA IV NOVEMBRE, 13 42016 GUASTALLA RE

difeso da:
CASTAGNOLI AVV. EVA
VIA GRANDI, 5 42045 LUZZARA RE

difeso da:
MONTICELLI AVV. LUCA
PRESSO STUDIO LEGALE AVV. E.CASTAGNOLI

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 846/14

UDIENZA DEL

20/10/2014

ore 12:00

SENTENZA

N°

1961

PRONUNCIATA IL:

20 OTT. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

17 NOV. 2014

Il Segretario

Giuseppe Paoletti





(segue)

VIA GRANDI, 5 42045 LUZZARA RE

GIORGI ALBERTO
VIA PIACENZA 7 42028 POVIGLIO RE

difeso da:
CASTAGNOLI AVV. EVA
VIA GRANDI, 5 42045 LUZZARA RE

difeso da:
MONTICELLI AVV. LUCA
PRESSO STUDIO LEGALE AVV. E.CASTAGNOLI
VIA GRANDI, 5 42045 LUZZARA RE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 43700 TRIB.ERARIALI 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 43712 TRIB.ERARIALI 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 43727 TRIB.ERARIALI 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 43742 TRIB.ERARIALI 2010

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 846/14


UDIENZA DEL

20/10/2014



ore 12:00


IL CASO.it





L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale dell'Emilia Romagna sez distaccata di Parma -, per aver ritenuto di conservare le funzioni e la titolarità delle competenze già svolte presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli incorporata ex art 23 quater del DL 6 luglio 2012 n.95 convertito nella legge 135 del 7 agosto 2012, ha recuperato l'imposta del Prelievo Erariale Unitario per gli anni dal 2007 al 2010, con avvisi di accertamenti notificati in data 24.07.12 e 06.09.12 al Circolo Cittadino Guastallese con sede in Guastalla (Re), al presidente pro tempore Alberto Giorgi residente in Poviglio (Re) e Canova Giorgio residente a Luzzara (Re). Gli accertamenti hanno tratto origine dal fatto che il giorno 27 aprile 2010 presso la sede Circolo Cittadino Guastallese gli accertatori hanno trovato funzionanti n° 6 apparecchi da gioco privi di autorizzazione e documentazione contabile. Per tale motivo è stata quantificata l'imposta dovuta in modo forfettario nei limiti della prescrizione. Contro l'accertamento i ricorrenti eccepiscono in primo grado la incompetenza territoriale dell'Ente per la notifica degli accertamenti, competenza questa riservata all'ufficio dell' Agenzia di Reggio Emilia e non di Parma. Per il merito i ricorrenti contestano ai fini del calcolo dell'imposta la procedura seguita dall'ufficio nell'accertamento per aver fatto ricorso a presunzioni privi di certezza per quantificare gli incassi ritenuti del tutto diversi per le condizioni temporali di installazione dei sei apparecchi rispetto a quelli presunti. I ricorrenti contestano l'assenza dei requisiti minimi per riconoscere la responsabilità solidale degli amministratori, in subordine hanno richiesto la riduzione delle sanzioni considerata la continuazione. L'Agenzia delle Dogane al contrario deduce eccependo che quanto asserito dai ricorrenti non trova riscontro, sia per la competenza quanto per il calcolo dell'imposta. La CTP, confermata la competenza territoriale per aver l'Ufficio di Parma proceduto in applicazione dell'art. 2 Decreto Direttore Generale A.A.M.S. e delle conseguenti direttive del Direttore Regionale della stessa Amministrazione, per il merito ha ritenuto che, in assenza di qualsivoglia documentazione contabile, per gli incassi giornalieri andava applicato l'art. 39 quater co. 3 D.L 269/03, come è stato fatto, dove è previsto che in presenza di apparecchi per i quali non siano memorizzati o leggibili i dati relativi alle somme giocate, l'ammontare delle stesse sono determinate in modo forfettario come da Decreto del Ministero dell'Economia. Presunzione superata dalla prove contrarie prodotte nel processo dai ricorrenti. La CTP per le sanzioni riconosce applicabile la continuazione trattandosi di una stessa violazione ripetuta per più anni, e per le spese di giudizio condanna ad euro 2.500,00 oltre ad euro 100,00 per gli esborsi. Osserva questo Collegio che per il caso in discussione la competenza dell'Ufficio di Parma è stata confermata per effetto del decreto del direttore dell' A.A.M.S. 220/CGV del 14/2/2011. Il decreto però contrasta con quanto prevede l'art. 24 comma 14 del D.L. 06/01/2011 n. 98 convertito con Legge n.111 del 15/01/2011, dove è riconosciuta la competenza ad emanare gli atti impositivi finalizzati al recupero dell'imposta in materia di giochi pubblici all'ufficio territoriale "nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui è stata commessa la violazione o è stato compiuto l'atto illegittimo". Per il caso in discussione i domicili fiscali sia del Circolo Cittadino Guastallese, sia del Presidente e legale rappresentante sig. Alberto Giorgi, sia del sig. Giorgio Canova presidente all'epoca





alla quale è riferita la pretesa tributaria e infine del sig. Pio Bacchetti, titolare della ditta installatrice degli apparecchi, sono collocati in provincia di Reggio Emilia, pertanto competente per l'accertamento è l'Ufficio territoriale di Reggio Emilia. Il difetto di competenza comporta la nullità dell'atto notificato. Non è possibile derogare alla competenza territoriale con un decreto del direttore dell' A.A.M.S. 220/CGV del 14/2/2011 che non ha la stessa forza della legge. Per il merito, per le circostanze di fatto riscontrate nel processo, per la impossibilità della gestione diretta dei 6 apparecchi da gioco da parte Circolo Cittadino Guastallese, la ricerca della prova risulta insufficiente di elementi e circostanze per provare il reddito da imputare, mancano nell'accertamento almeno la verifica dell'anno di costruzione degli apparecchi da gioco.

PQM

La Commissione accoglie l'appello, compensa le spese.
Così deciso in Bologna il 20 ottobre 2014.

Il Presidente relatore estensore
Vincenzo Pasquelli

IL CASO.it

USO NOTIFICA -
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE SENTENZA
N° 1961 ANNO 2014 SEZ. IX
CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO IN
DATA 12.11.14 È IMPOSTATA DA N° 4... FACCIADE
E' AUTENTICA.
DALLA SEDE DELLA COMMISSIONE
BOLOGNA, LI 10.XII.2014



Il Collaboratore Tributario
Silvia BOTTAZZI

